

laici, allora si incorrerebbe realmente in una confusione, perchè con l'articolo primo noi abbiamo inteso di proporre, e la Camera l'ha votata, l'abolizione delle decime ecclesiastiche riscosse da enti morali ecclesiastici e ministri del culto.

Nell'articolo 3 si tratta invece di commutare in canone fisso tutte le altre decime e prestazioni fondiari di qualsiasi natura riscosse da enti morali laici, come ecclesiastici, dai parroci, dai vescovi, da capitoli, ecc., poichè la distinzione è fatta obbiettivamente tra decime e decime. Sono lieto così d'aver tolto questo dubbio all'onorevole Bonghi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che l'onorevole Bonghi abbia avuto ragione di osservare che nell'articolo 3 si tratta di tutte le decime domenicali.

E poichè l'onorevole Bonghi crede che nella dichiarazione da me fatta, d'accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Rinaldi, vi sia una finzione, benchè possa assicurarlo che non fingo mai, pure io prego l'onorevole Rinaldi di voler ritirare il suo ordine del giorno, e di accontentarsi di quanto dissi ieri: cioè che quella disposizione concernente la riduzione al decimo, la quale era in tutti i progetti precedenti, cominciando da quello del Mancini e venendo a quelli del Conforti, del Villa e di tutte le Commissioni parlamentari, io non intendeva di respingerla ma di riservarla.

Io mi riservo di esaminare come possa in altra occasione sottoporre questa utile proposta, che si trovava anche nel mio disegno di legge del 1883, alle deliberazioni della Camera, insieme con le altre materie che dissi ieri.

Questo è l'impegno che io assumo di nuovo con l'onorevole Rinaldi; onde lo prego di voler ritirare il suo ordine del giorno, prendendo atto di queste mie ripetute dichiarazioni.

**Presidente.** L'onorevole Rinaldi non insiste nel suo emendamento?

**Rinaldi.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Rimane dunque la sola proposta dell'onorevole Tittoni.

L'onorevole Tittoni propone che laddove si dice: "... sotto qualsiasi denominazione dovranno commutarsi, ecc." si dica: "potranno commutarsi."

Metto a partito quest'emendamento dell'onorevole Tittoni; chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'articolo terzo come è concordato fra Governo e Commissione, coll'aggiunta delle parole: "tutte le altre prestazioni fondiari perpetue..."

È vero, onorevole relatore?

**Faggioli, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Chi approva l'articolo terzo con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

"Art. 4. Per la commutazione stabilita nell'articolo 3° saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

"Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo sui fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi trent'anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale, con le norme stabilite nell'articolo seguente.

"Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica."

L'onorevole Forcella ha facoltà di parlare.

**Forcella.** Ho due schiarimenti da chiedere alla cortesia del relatore e del ministro circa la dizione dell'articolo 4.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 sono, a me sembra, in opposizione al primo che invoca per la commutazione tutte le norme e disposizioni stabilite dalle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879.

Invero, se la commutazione per tali leggi si fa a base decennale, come si potrà tener conto delle migliorie anteriori al decennio, migliorie difficili a constatare pel tempo remoto cui si estendono, e causa di litigi interminabili?

Ma vi è di più. Le dette leggi affidano al magistrato la determinazione del valore assegnato alla prestazione commutata, e sono quindi intervenute delle sentenze già passate in cosa giudicata, le quali, sia sull'accordo e sia dopo l'attrito delle parti, hanno liquidate le prestazioni di origine ex feudali in denaro.

Che avverrà di queste sentenze passate in cosa giudicata?

O si rispetteranno, ed avremo una disparità di trattamento a danno di molte provincie per le decime ex feudali; o non si rispetteranno, ed al-